

Edizione di martedì 5 Aprile 2022

EDITORIALI

I temi della 25esima puntata di Adempimenti In Diretta
di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Al via le agevolazioni a valere sul Fondo impresa femminile
di **Debora Reverberi**

ADEMPIMENTI

Nuove modalità per richiedere il certificato EUR.1
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CONTROLLO

Riduzione del capitale per perdite e relazione degli amministratori – prima parte
di **Emanuel Monzeglio**

ACCERTAMENTO

Il Fisco può agire nei confronti degli ex soci della Srl anche in assenza di riparto
di **Lucia Recchioni**

EDITORIALI

I temi della 25esima puntata di Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**



MB MASTER® BREVE 365
edizione 2021/2022

Rivoluziona il Tuo modo di fare formazione

Iscriviti ora e accedi a tutte le differite accreditate >

Alle **ore 9** abituale appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla **venticinquesima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, come di consueto, faremo il punto in merito alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

In riferimento alla **normativa**, vedremo le principali novità collegate alla **L. 25/2022**; in particolare, in merito all'**eliminazione da bilancio della rivalutazione per marchi e avviamento**, alla **sospensione degli ammortamenti**, alla **rimessione in termini per rottamazione-ter e saldo e stralcio**, al **contributo a fondo perduto per le imprese turistiche e unità mobili**, al **credito di imposta locazioni** e alla anticipata proroga per la **trasmissione dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura**.

Di seguito analizzeremo il [Provvedimento](#), datato **31 marzo**, della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, dipartimento per l'informazione e l'editoria, con il quale è stato **prorogata all'8 aprile** la presentazione della **comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari**.

Successivamente esamineremo **due Provvedimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate**:

- con il primo, del **31 marzo**, è stata resa nota la **percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione dell'anidride carbonica alimentare**, per il miglioramento delle acque destinate al consumo umano;
- con il secondo, del **1° aprile**, è stato **accertato l'irregolare funzionamento degli uffici e dei collegamenti telematici e telefonici nei giorni 30 e 31 marzo**.

Per quanto riguarda la prassi, l'ultima settimana ha visto la pubblicazione di **2 circolari, 2 risoluzioni, 3 comunicato stampa** di nostro interesse e **5 risposte a istanze di interpello**.

In merito alla prima circolare, la [8/E/2022](#), dopo aver segnalato i principali temi trattati, si approfondirà, anche con l'ausilio di esempi, la **sospensione dei termini relativi all'agevolazione "prima casa"**.

Per quanto riguarda la seconda **circolare**, la [n. 9/E/2022](#), dopo aver indicato i principali temi trattati, si approfondirà il **nuovo bonus affitto per i giovani under 31**.

Si analizzeranno poi, rigorosamente in ordine di data:

- il **comunicato stampa del 28 marzo**, in tema di **enti iscritti all'Anagrafe delle Onlus**;
- la [risoluzione 16/E/2022](#), relativa alla **conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti in formato elettronico**;
- il **comunicato stampa del 1° aprile**, relativo all'irregolare funzionamento degli Uffici e alla conseguente **proroga dei termini di prescrizione, di decadenza e di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle disposizioni normative**;
- la [risoluzione 17/E/2022](#), in merito all'istituzione del **codice tributo 6975** per l'utilizzo in **compensazione del credito per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, analizzeremo:

- l'ordinanza [n.10187 del 30 marzo](#), con la quale la Suprema Corte ha chiarito che il Fisco può **contestare come ricavi in nero i versamenti ingiustificati sul conto del dipendente**;
- l'ordinanza [n.10175 del 30 marzo](#), in tema di **professo tributario**, con la quale la Suprema Corte ha affermato che **possono essere utilizzate le prove raccolte nel corso della perquisizione** (ma non ovunque);
- la sentenza [n.10378 del 31 marzo](#), con la quale la Suprema Corte ha affermato che il **possesso di partita Iva non è sufficiente per il redditometro**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **territorialità Iva delle prestazioni di servizi**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, **riepilogheremo le scadenze di comunicazione**, aggiornate a seguito delle proroghe previste.

Un particolare **focus** sarà effettuato in merito alle **novità all'interno del modello 730/2022**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà la **comunicazione con i clienti grazie all'ausilio di TS Studio**.

Il nostro venticinquesimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la **sessione dedicata**

alla risposta ai quesiti collegati alle tematiche trattate durante la puntata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

AGEVOLAZIONI

Al via le agevolazioni a valere sul Fondo impresa femminile

di Debora Reverberi



Con Decreto direttoriale del 30.03.2022 il Mise ha definito **i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile**, rendendo così operativa una misura attesissima a livello nazionale.

Il Fondo impresa femminile è stato istituito dall'[articolo 1, comma 97, L. 178/2020](#) (Legge di Bilancio 2021) e potenziato dal D.M. 24.11.2021, che consente la **realizzazione dell'investimento 1.2 "Creazione di imprese femminili", previsto nella Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per l'occupazione" del PNRR**: la dotazione di risorse finanziarie complessiva ammonta a **193,8 milioni di euro**, di cui 33,8 milioni a valere sull'assegnazione disposta dalla Legge di Bilancio 2021 (secondo quanto disposto dal D.M. 30.09.2021) e 160 a valere sull'assegnazione di risorse del P.N.R.R..

Le agevolazioni sono destinate ***"a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e a massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese"***.

Pertanto lo strumento incentivante, affidato **all'ente gestore Invitalia con procedura valutativa a sportello**, è articolato secondo **due distinte linee d'azione**, caratterizzate da alcune differenze nei requisiti di accesso, nelle forme e intensità di contributi concessi, nonché nelle tempistiche di presentazione domande:

- **avvio di nuove imprese femminili**: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del 05.05.2022 e **la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 19.05.2022**;
- **sviluppo e consolidamento di imprese femminili già costituite**: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del 24.05.2022 e **la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 07.06.2022**.

Il termine "impresa" non deve trarre in inganno circa l'ampiezza della platea di destinatari: le

agevolazioni sono rivolte sia alle **imprese a prevalente composizione femminile**, sia alle **lavoratrici autonome incluse le libere professioniste iscritte agli ordini professionali e le esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi**.

I soggetti potenzialmente beneficiari del Fondo impresa femminile sono dunque:

- **le società cooperative e le società di persone con un numero di donne socie pari ad almeno il 60%** dei componenti della compagine sociale;
- **le società di capitale** in cui le cui quote di partecipazione spettino in misura **non inferiore ai 2/3 a donne** e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne;
- **le imprese individuali il cui titolare sia una donna;**
- **le lavoratrici autonome.**

Per quanto riguarda le **agevolazioni per l'avvio di nuove imprese femminili**, disciplinate al capo II del D.M. 30.09.2021, è **richiesta, oltre alla sede legale e/o operativa ubicata nel territorio nazionale:**

- **la costituzione da meno di dodici mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione, con regolare iscrizione al Registro Imprese ovvero, **per le lavoratrici autonome, l'apertura della partita Iva da meno di dodici mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione, **con avvenuta iscrizione all'ordine professionale di riferimento** se necessaria per l'esercizio dell'attività;
- **l'intenzione di costituire un'impresa femminile**, con trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuta costituzione dell'impresa o l'apertura della partita Iva **entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo** della valutazione inviata da Invitalia.

Per quanto riguarda **le agevolazioni per lo sviluppo e consolidamento di imprese femminili**, disciplinate al capo III del D.M. 30.09.2021, è richiesta la costituzione o l'apertura di partita Iva **da almeno 12 mesi: la costituzione entro o oltre 36 mesi non è un fattore discriminante per l'accesso al beneficio ma incide sulle agevolazioni concedibili.**

Il Fondo impresa femminile finanzia le seguenti **attività imprenditoriali o professionali:**

- **produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;**
- **fornitura di servizi**, in qualsiasi settore;
- **commercio e turismo.**

I programmi di investimento devono essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda e realizzati entro 24 mesi** dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni (salvo facoltà di proroga per una durata non superiore a 6 mesi).

Le agevolazioni sono concesse sottoforma di **contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato della durata massima di 8 anni, a tasso zero e non assistito da forme di garanzia.**

In caso di avvio di nuove imprese femminili, le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma del **contributo a fondo perduto**:

- per i programmi di investimento con **importo massimo di spese ammissibili pari a euro 100.000, all'80%** (incrementato al 90% per le donne in stato di disoccupazione) e comunque **fino a euro 50.000,00**;
- per i programmi di investimento con **importo massimo di spese ammissibili oltre euro 100.000 e fino a euro 250.000, al 50%.**

In caso di sviluppo e consolidamento di imprese femminili, le agevolazioni assumono la forma sia del **contributo a fondo perduto**, sia del **finanziamento agevolato, con importo massimo ammissibile di euro 400.000**:

- **per le imprese femminili costituite da non oltre 36 mesi** per il 50% dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili;
- **per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi** per il 50% dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato, fino a **copertura del 80% delle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.**

Costituiscono **spese ammissibili** alle agevolazioni quelle relative a:

- **immobilizzazioni materiali**;
- **immobilizzazioni immateriali**;
- **servizi in cloud**;
- **personale dipendente** a tempo indeterminato o determinato, assunto dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- **esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (25% per le imprese costituite da oltre 36 mesi)** delle spese complessivamente ritenute ammissibili.

Le esigenze di capitale circolante devono essere coerenti con l'iniziativa e destinate al pagamento delle seguenti spese:

- **materie prime, sussidiarie e materiali di consumo**;
- **servizi** di carattere ordinario strettamente funzionali all'iniziativa;
- **godimento di beni di terzi**, comprese spese di noleggio e leasing;
- oneri per la **fidejussione** necessaria alla richiesta di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione nella misura massima del 20%.

In aggiunta sono previsti **servizi di assistenza tecnico-gestionale, fino all'importo massimo di 5.000 euro per impresa**, fruibili sia attraverso servizi erogati da Invitalia, sia in forma di voucher per l'acquisto di servizi specialistici presso terzi.

ADEMPIMENTI

Nuove modalità per richiedere il certificato EUR.1

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Nell'ambito delle procedure relative alle esportazioni sono state riviste quelle relative al rilascio e controllo del certificato di circolazione EUR.1, EUR MED ed A.TR **a decorrere dal 1° aprile 2022.**

La semplificazione procedurale **in materia di previdimazione** dei certificati di circolazione (più volte prorogata, in ultimo dalla [circolare 44/D/2021](#) fino al 31 marzo 2022) si è conclusa, in quanto ritenuta non più attuale rispetto al mutato quadro normativo.

I certificati di circolazione sono utilizzati in ambito doganale per dichiarare **l'origine preferenziale delle merci** e poter **beneficiare delle agevolazioni tariffarie** contenute in accordi preferenziali fra UE e paesi terzi e delle misure tariffarie concesse unilateralmente dalla stessa UE nei confronti di taluni paesi o territori in via di sviluppo.

Per quanto concerne le **dichiarazioni doganali di esportazione verso paesi accordisti** per i quali è previsto un reciproco trattamento preferenziale, i protocolli origine allegati agli accordi prevedono che il rilascio dei predetti certificati comprovanti l'origine sia effettuato dai competenti uffici territoriali, su **apposita richiesta formulata dal soggetto esportatore, o da un suo rappresentante.**

La **presentazione di specifica documentazione a titolo di prova dell'origine**, ai fini della concessione del trattamento preferenziale, riguarda in particolare:

- **Certificati EUR 1**, previsti negli accordi preferenziali di libero scambio e rilasciati dalle autorità doganali dei paesi di esportazione;
- **Certificati EUR MED**, per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai paesi appartenenti all'area del cumulo pan-euro-mediterraneo (Convenzione Pan Euro Med);
- **Certificati ATR**, qui citati per completezza pur non essendo una prova dell'origine, per i prodotti in posizione di libera pratica entro **l'ambito dell'Unione doganale UE/Turchia.**

Gli operatori economici possono operare **dal 1° aprile** secondo le modalità indicate nella circolare 12/D/2022 del 29.03.2022 dell'Agenzia delle Dogane:

1. **procedura ordinaria**
2. **procedura “facilitata”**
3. **procedura *full digital*.**

Utilizzando la **procedura ordinaria**, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella **casella 44 – sezione documenti della dichiarazione di esportazione** – uno dei corrispondenti codici previsti dall'articolo 3 della Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21.01.2021 (26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1; 27YY richiesta del certificato A.T.R.; 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EURMED). Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il **medesimo viene presentato all'Ufficio delle Dogane** dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l'apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell'operazione, l'Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.

La richiesta di rilascio del certificato di circolazione, effettuata mediante l'inserimento nella casella 44 della dichiarazione di esportazione dell'apposito codice documento, comporta la **piena assunzione di responsabilità in merito alla sussistenza dei presupposti e requisiti**, previsti dai vigenti Accordi, che **conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale** o dello status unionale alle merci esportate. L'operatore economico (esportatore e/o il suo rappresentante), con l'utilizzo di uno dei codici previsti dall'articolo 3 della citata Determinazione Direttoriale, dichiara altresì sotto la sua responsabilità di **essere in condizione di rendere immediatamente disponibili** – in caso di richiesta dell'ufficio doganale in sede di controllo in linea o a posteriori – la cd. “dichiarazione dell'esportatore” e i documenti idonei a comprovare l'origine preferenziale unionale delle merci oggetto di esportazione.

La **procedura “facilitata”** si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l'esportatore stampa il certificato su un **formulario/modello tipografico in proprio possesso** e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane. L'accesso a tale procedura è **riservato ai soggetti A.E.O.** che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall'Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz'ora) oppure all'effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell'orario di operatività dell'Ufficio medesimo.

La **procedura *full digital***, invece, può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato “*EUR1 Full Digital*” che, **dal 1° marzo 2021**, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la **Confederazione Svizzera**, secondo le modalità declinate con circolare 13/2021. Attualmente sono in corso interlocuzioni con l'autorità doganale turca per una **prossima completa digitalizzazione anche del certificato A.T.R.**

In alternativa ai certificati di circolazione, sia le vigenti disposizioni integrative unionali (articolo 75 e segg. Regolamento esecutivo UE 2447/2015) sia gli accordi preferenziali prevedono, quale prova dell'origine, la compilazione e l'emissione – da parte del soggetto esportatore – di una **dichiarazione su fattura**, o su altro documento commerciale, resa secondo il **modello allegato allo specifico accordo**.

La **dichiarazione di origine preferenziale in fattura** può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:

- **dall'esportatore autorizzato;**
- **dall'esportatore registrato al sistema REX** (previsto ad esempio negli accordi con Canada, Giappone, Regno Unito, Vietnam);
- da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui **valore totale non superi 6.000 euro**.

CONTROLLO

Riduzione del capitale per perdite e relazione degli amministratori – prima parte

di Emanuel Monzeglio



[L'articolo 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021](#) (c.d. Decreto “Milleproroghe”), convertito dalla L. 15/2022, ha modificato il Decreto “Liquidità” – nello specifico l’articolo 6, comma 1 – **estendendo la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021**. Tale modifica si pone in continuità con quanto previsto dalla Legge di bilancio 2021.

La novellata disposizione, originariamente contenuta nell’articolo 6 del Decreto “Liquidità”, **consente alle società di avvalersi** – in presenza di perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 – della **sospensione degli obblighi civilistici di riduzione del capitale** (per perdite) e della **causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite minimo** previsto dalla legge, a far data dal **1° marzo 2022** ovvero l’entrata in vigore della L. 15/2022.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) in data **25 marzo 2022** hanno pubblicato un **documento di ricerca** che **aggiorna** la precedente analisi condotta sulle **“disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”**.

In primo luogo, il documento chiarisce che le **decisioni assunte** in relazione alle **perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, essendo state prese in conformità alla legge vigente a quel tempo, **continuano** a dispiegare i **propri effetti** fino alla **data di approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo** (2026 o 2027 se non coincide con l’anno solare), **indipendentemente** dal fatto che la società prenda la decisione di “sterilizzare” le nuove perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

Inoltre è necessario precisare che, a parere del CNDCEC e FNC, secondo l’orientamento prevalente a cui si è aderito, avvalorato dalle nuove disposizioni, la locuzione **“perdite emerse**

nell'esercizio in corso” sembra potersi riferire alle **“nuove” perdite**, ovvero quelle che trovano **rappresentazione contabile per la prima volta** nel bilancio relativo all'esercizio **in corso al 31 dicembre 2021**.

Le **perdite rilevanti** per la c.d. “sterilizzazione”, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono **solamente quelle che incidono sul capitale**, dopo aver utilizzato nell'ordine prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, seguite da quelle legali e da ultimo il capitale sociale.

La **nuova proroga**, qualora la società intenda avvalersi del regime di favore per sospendere gli obblighi civilistici in relazione alle perdite emerse nel corso dell'esercizio 2021, impone delle **cautele sia sull'organo amministrativo sia sull'organo di controllo**.

In particolare l'attenzione dovrà **focalizzarsi** principalmente nei casi in cui **la società abbia già beneficiato della “sterilizzazione”** delle perdite emerse nel corso dell'esercizio 2020.

Invero, sebbene tali perdite restino sterilizzate fino al quinto esercizio successivo, **l'emersione di nuove e rilevanti perdite**, che possano ridurre il capitale al di sotto del minimo legale, potrebbe essere **indice dell'emersione di una crisi** che la “semplice” posticipazione degli obblighi civilistici non risolverebbe e, anzi, potrebbe portare ad un **ulteriore aggravamento** della situazione di squilibrio **economico-patrimoniale**. Il tutto considerando che le perdite, seppur “sterilizzare”, **esistono** effettivamente.

L'onere, in capo agli amministratori, è quello di **redigere la propria relazione**, ai sensi dell'[articolo 2446 cod. civ.](#), con particolare attenzione agli **sviluppi futuri programmabili** nel corso dei cinque esercizi successivi. Quando le perdite sono determinate in sede di approvazione del bilancio, la relazione potrà **essere inclusa** nel **progetto di bilancio** – andando ad integrare i contenuti già indicati nella nota integrativa – e **specificatamente nella relazione sulla gestione**.

Sull'organo di amministrazione permane **l'obbligo** di illustrare le **ragioni** che hanno determinato la perdita, la loro **natura**, **l'origine**, le **condizioni in cui versa la società** e prospettare la **soluzione di avvalersi** della **possibilità di rinviare** al quinto esercizio successivo l'adozione delle delibere pertinenti e conseguenti degli obblighi civilistici, fornendo **indicazioni sulla tempistica stimata per il ripianamento** di tali perdite.

Questo **non esonera** gli amministratori dal fornire **indicazioni puntuali circa i provvedimenti già adottati** e la **pianificazione** economico-finanziaria da **intraprendere nel quinquennio** di riferimento.

Inoltre, dovrà necessariamente essere **evidenziata** anche l'eventuale **“sterilizzazione” delle perdite emerse** nell'esercizio in corso al **31 dicembre 2020**.

Il fine della normativa fin qui descritta è proprio quello di **“evitare”** che le imprese colpite

dalla crisi pandemica si avviino inesorabilmente verso una procedura liquidatoria, consentendo invece di **continuare a gestire la società** secondo i **criteri ordinari** e **non secondo criteri meramente conservativi**, anche in presenza di patrimonio netto negativo.

In ragione di ciò, risulta **molto delicato** il ruolo degli amministratori. Infatti, in capo ad essi permane **l'obbligo di monitorare l'andamento della gestione** e la sua **prevedibile evoluzione** nonché di **muoversi attivamente** per il **recupero della continuità aziendale**.

In conclusione possiamo quindi affermare che, visto l'attuale scenario economico, la **deliberazione della sospensione** degli obblighi ex [articoli 2447](#) e [2482-ter cod. civ.](#) dovrebbe **essere assunta** sulla base di **attente previsioni, il più possibile prudenti ed equilibrate**.

ACCERTAMENTO

Il Fisco può agire nei confronti degli ex soci della Srl anche in assenza di riparto

di Lucia Recchioni



A seguito della **cancellazione della società dal registro delle imprese** i rapporti **obbligatori** facenti capo ad essa si trasferiscono ai **soci**, che ne rispondono **nei limiti di quanto riscosso** a seguito della liquidazione, oppure **illimitatamente**, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti in vigenza del vincolo societario.

Anche se non vi è stato alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione, **ciò non esclude l'interesse del Fisco creditore** che può quindi procurarsi un **titolo** nei confronti degli **ex soci**, che potrà far valere in caso di **sopravvenienze attive** o, semplicemente, **in presenza di beni o diritti non contemplati nel bilancio**.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10678 depositata ieri, 4 aprile**.

Un **Srl** veniva **cancellata dal registro delle imprese** nel **2007**. Nel mese di dicembre **2010** veniva però emanato un **avviso di accertamento**, recante una maggiore pretesa a titolo di Ires, Irap e Iva, relativo al **2005**.

Venivano chiamati a rispondere delle maggiori imposte i due **ex soci della società**, **pur non essendo stata distribuita alcuna somma in occasione della liquidazione**.

Entrambi proponevano **ricorso per cassazione**, vedendosi però rigettati tutti i motivi di impugnazione proposti.

La Corte di Cassazione ha infatti sul punto richiamato un **ormai consolidato orientamento**, in forza del quale la circostanza che **"i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente... ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del Fisco creditore"** (Cassazione n. 9094/2017).

Sul punto assume rilievo la previsione dell'[articolo 2495 cod. civ.](#), in forza della quale, ferma restando l'estinzione della società, **dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci**, fino alla concorrenza delle **somme da questi riscosse** in base al bilancio finale di liquidazione, e **nei confronti dei liquidatori**, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, **se proposta entro un anno dalla cancellazione**, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** hanno individuato la *ratio* della richiamata disposizione *“nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto”*: ecco il motivo per il quale si riconosce che i **debiti non liquidati dalla società estinta si trasferiscano in capo ai soci** (Sezioni Unite, n. 6070 e 6072 del 12.03.2013).

In tal senso deve ritenersi che **si trasferiscano ai soci**, in regime di contitolarità o comunione indivisa, **anche i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione**, con **esclusione** delle mere **pretese** e dei **crediti ancora incerti o illiquidi**, i quali richiedono **un'ulteriore attività** giudiziale o extragiudiziale che, non essendo stata compiuta, deve indurre a ritenere che **la società vi abbia rinunciato** per poter più tempestivamente giungere all'estinzione.

Ben potrebbero, però, assumere rilievo **sopravvenienze attive o beni e diritti semplicemente non indicati nel bilancio**, e per tale motivo **non può escludersi l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un valido titolo nei confronti dei soci**.

Da ultimo si evidenzia che, **nel caso in esame, non ha potuto trovare applicazione l'[articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014](#)**, il quale stabilisce **oggi** che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli **atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi**, l'estinzione della società di cui all'[articolo 2495 cod. civ.](#) ha **effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese**. La richiamata norma è infatti **entrata in vigore il 13.12.2014**, e, non operando retroattivamente, si applica solo nei casi in cui la **richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata in vigenza della esposta disciplina**.